

NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA DEL “PARCO NATURALE LOCALE MONTE BALDO” (L.P. 23 maggio 2007 n. 11) SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALA, AVIO, BRENTONICO, MORI E NAGO-TORBOLE

Premesso che:

1. A partire dal 1400, fin dagli albori quindi della botanica intesa come moderna disciplina scientifica, gli speciali-farmacisti, i naturalisti e gli studiosi delle piante officinali e dei rimedi che esse potevano offrire alla cura di tante malattie, hanno individuato nel Monte Baldo e nella sua straordinaria biodiversità il luogo ideale non solo per la raccolta di preziose specie botaniche officinali ma anche per condurre ricerche e studi sulle piante, sui fiori, sui minerali e sulle scienze naturali in genere.

Allo scopo di proteggere la biodiversità del Monte Baldo nel 1972 veniva istituita la Riserva Botanica di Corna Piana; nel 1987 il Piano Urbanistico Provinciale individuava i Biotopi protetti di “Corna Piana”, “Fobbie - Laghetto della Polsa” e “Pasma” e successivamente, in attuazione delle Direttive Comunitarie “Habitat” e “Uccelli” e nell’ambito della rete europea di aree protette denominata Natura 2000, erano identificati quali aree protette di interesse europeo i Siti di Interesse Comunitario “Corna Piana”, “Bocca d’Ardole/Corno della Paura”, “Monte Baldo di Brentonico”, “Talpina-Brentonico” e “Monte Baldo – Cima Valdritta” e la Zona di Protezione Speciale “Bocca d’Ardole/Corno della Paura”. Inoltre i S.I.C. “Monte Baldo di Brentonico”, “Corna Piana” e “Monte Baldo – Cima Valdritta” sono successivamente stati scelti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per la redazione di un “piano di gestione tipo”.

Per conservare e valorizzare tale biodiversità, negli anni Ottanta del ‘900 una serie di rassegne floreali biennali, organizzate da cittadini e associazioni di volontariato di Brentonico sotto il nome “Il Fiore del Baldo” hanno riportato alla ribalta nazionale e internazionale le peculiarità botaniche della montagna suscitando vasta eco non solo nel mondo degli specialisti ma anche tra gli appassionati, i cittadini comuni, le scolaresche e i turisti di ogni parte d’Italia e d’Europa. Il Comune di Brentonico ha attivato una Rete di Riserve ai sensi della L.P. 11/ 2007 estesa alle aree protette presenti sul proprio territorio e denominata “Rete di Riserve del Comune di Brentonico”, attraverso la stipula in data 10 ottobre 2008 di un apposito “Accordo di Programma” con la Provincia autonoma di Trento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Brentonico n. 37 di data 23 settembre 2008 e con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2477 di data 3 ottobre 2008.

Le Amministrazioni comunali di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole e le Comunità di Valle della Vallagarina e dell’Alto Garda e Ledro hanno ribadito, attraverso una serie di incontri pubblici congiunti, la volontà di promuovere uno sviluppo delle proprie comunità che sia sostenibile nel tempo, che tenga in debita considerazione la storia delle proprie comunità, sia in linea con i valori che tale storia ha lasciato in eredità e rispettoso delle peculiarità ambientali presenti sul proprio territorio.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 634 del 12 aprile 2013 è stato approvato da ultimo l’Accordo di programma per l’attivazione del Parco Naturale Locale Monte Baldo.

L'Accordo, sottoscritto il 17 giugno 2013, presenta una durata di tre anni e quindi fino al 16 giugno 2016.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 20 maggio 2016 è stato approvato da ultimo il Piano di gestione del Parco Naturale Locale Monte Baldo.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 del 5 agosto 2016 è stato approvato da ultimo l'Atto modificativo dell'Accordo di programma, costituito da 11 articoli e 2 allegati, che riporta all'art. 9 la modifica della durata dell'Accordo stesso, da triennale a quadriennale, perfezionato in data 22 agosto 2017.
5. Il Consorzio B.I.M. dell'Adige, riconoscendo lo straordinario valore storico, ambientale, paesaggistico e culturale del Monte Baldo, ha palesato condivisione del progetto relativo al rinnovo del Parco Naturale Locale Monte Baldo sostenendo le misure di conservazione e valorizzazione dell'ambiente baldense e del suo patrimonio botanico e naturalistico.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1295 dell'11 agosto 2017 è stato approvato da ultimo l'Atto modificativo dell'Accordo di programma, perfezionato in data 29 agosto 2017, includendo tra gli Enti aderenti e finanziatori anche il Consorzio B.I.M. dell'Adige e confermando l'efficacia dell'Accordo vigente al 31 marzo 2018.
6. A seguito di recenti contatti, il Consorzio B.I.M. del Sarca Mincio Garda, nella seduta di Conferenza del 6 dicembre 2017, ha palesato condivisione del progetto relativo al rinnovo del Parco Naturale Locale Monte Baldo sostenendo le misure di conservazione e valorizzazione dell'ambiente baldense e del suo patrimonio botanico e naturalistico.

Preso atto che:

- a) La Legge Provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" ed in particolare l'art. 47 contempla la possibilità di attivare, su base volontaria previa stipula di un apposito "Accordo di Programma" con la Provincia autonoma di Trento, una "Rete di Riserve" in virtù della quale i Comuni amministrativi territorialmente interessati divengono soggetti responsabili per la conservazione delle aree protette presenti sul proprio territorio e per la predisposizione del relativo Piano di Gestione.
- b) Sul territorio dei Comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole sono presenti le seguenti aree protette¹:

DENOMINAZIONE	TIPO		
	Z.S.C.	Z.P.S.	Riserva
Manzano	IT3120111		
Lago di Loppio	IT3120079		naturale provinciale
Talpina-Brentonico	IT3120150		

¹ le aree protette che qui vengono presentate si riferiscono a tutti i siti presenti sul Baldo trentino, compreso il sito "Monte Baldo – Cima Valdritta", anche se esso attualmente non fa parte del Parco Naturale Locale del Monte Baldo.

Monte Baldo di Brentonico	IT3120173		
Pasna			locale
Fobbie-Laghetto della Polsa			locale
Bes – Cornapiana			naturale provinciale
Bocca d’Ardole - Corno della paura	IT3120095		
Monte Baldo – Cima Valdritta	IT3120104		

le parti sottorappresentate:

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
 IL COMUNE DI ALA
 IL COMUNE DI AVIO
 IL COMUNE DI BRENTONICO
 IL COMUNE DI MORI
 IL COMUNE DI NAGO -TORBOLE
 LA COMUNITÀ DELL’ALTO GARDA E LEDRO
 LA COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA
 IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL B.I.M. ADIGE
 IL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BIM SARCA – MINCIO - GARDA

convengono e sottoscrivono il Presente Accordo di Programma:

CAPO I – Obiettivi e Pianificazione

Art. 1.

Obiettivi dell’Accordo di Programma

1. Il presente Accordo di Programma concerne la realizzazione di una gestione unitaria e coordinata delle aree protette afferenti al Monte Baldo, presenti sul territorio dei Comuni amministrativi di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago-Torbole, finalizzata alla conservazione attiva delle stesse, alla tutela e al miglioramento dello stato di conservazione delle emergenze ambientali che ne hanno giustificato l’istituzione e alla loro valorizzazione in chiave educativa e ricreativa.

Il Comune di Ala partecipa al Parco Naturale Locale del Monte Baldo per la quota della ZSC di Talpina - Brentonico, unica area protetta del Comune di Ala afferente al Monte Baldo, che ricade sotto la sua giurisdizione amministrativa.

Il Comune di Avio partecipa al Parco Naturale Locale del Monte Baldo con il territorio che ricade sotto la sua giurisdizione amministrativa relativo al sito di Bocca d’Ardole – Corno della Paura, al fine di garantire l’inclusione integrale dell’area protetta in questione nel Parco Naturale Locale del Monte Baldo e una sua gestione unitaria e coerente.

2. In particolare l'Accordo di programma è finalizzato all'ottenimento dei seguenti obiettivi generali:
 - a. la salvaguardia, il sostegno e la promozione delle tradizionali attività che fanno riferimento all'uso civico, alla selvicoltura, all'allevamento zootecnico, al pascolo, all'agricoltura di montagna, al taglio del fieno, alla raccolta del legnatico, alla caccia, alla pesca, alla raccolta dei funghi e dei frutti del bosco e all'apicoltura, nonché le attività ricreative, turistiche e sportive compatibili, come elementi costitutivi fondamentali per la presenza antropica nelle aree di montagna;
 - b. il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat dei siti Natura 2000 di cui alle direttive europee Uccelli (79/409/CEE) e Habitat (92/43/CEE), diffonderne la conoscenza e promuoverne il rispetto tra cittadini e ospiti con campagne di sensibilizzazione, attività didattiche mirate, e la costituzione di percorsi didattico-fruitivi, ove ciò non incida negativamente sull'esigenza primaria di conservazione;
 - c. la promozione del Parco in un'ottica di valorizzazione del turismo sostenibile inteso come *“qualsiasi forma di sviluppo, pianificazione o attività turistica che rispetti e preservi nel lungo periodo le risorse naturali, culturali e sociali e contribuisca in modo equo e positivo allo sviluppo economico e alla piena realizzazione delle persone che vivono, lavorano o soggiornano nelle aree protette”* (Fonte: Carta Europea del Turismo Sostenibile);
 - d. la promozione della partecipazione di cittadini e portatori di interesse e la diffusione di tutte le informazioni e i dati relativi al Parco in forma fruibile anche a non tecnici;
 - e. la qualificazione e la diversificazione dell'offerta turistica sostenibile riconoscendo il territorio come primo fattore di attrattiva.
3. Fatte salve decisioni prese all'unanimità dagli Enti sottoscrittori per sanare puntuali situazioni eccezionali, nel perseguire gli obiettivi di cui sopra non saranno introdotti ulteriori vincoli e divieti rispetto a quelli già stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per le specifiche tipologie di aree presenti nel Parco, in materia di gestione del territorio e di svolgimento delle attività tradizionali.
4. Quanto sopra dettagliato sarà realizzato in accordo con quanto prescritto sia dalla legislazione provinciale e nazionale che dalle Direttive comunitarie.

Art. 2. Documento tecnico

1. Al presente Accordo viene allegato il “Documento tecnico” (sub allegato B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Documento tecnico descrive la realtà del territorio del Parco, gli obiettivi e le azioni da intraprendere coerentemente con quanto stabilito dal vigente Piano di Gestione del Parco (approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 20 maggio 2016) alla luce delle ricerche effettuate dal Parco sul proprio territorio e del progetto LIFE+T.E.N. coordinato dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 3.
Partecipazione ai progetti di sistema

1. Il Parco Naturale Locale Monte Baldo si impegna a partecipare attivamente ai progetti di sistema proposti dalla Provincia autonoma di Trento, al fine di promuovere uno sviluppo organico e coordinato del sistema delle Aree protette. In particolare il Parco si impegna a dare attuazione agli indirizzi provinciali approvati dalla PaT, condivisi nell'ambito del Coordinamento provinciale delle Aree protette e della Cabina di regia delle Aree protette in materia di:

- a) cartellonistica e manuale tipologico per la grafica coordinata;
- b) piano di monitoraggio di Natura 2000 elaborato nell'ambito del progetto Life+TEN;
- c) Carta Europea del Turismo Sostenibile, avendo già aderito al progetto di candidatura del sistema provinciale delle reti di riserve promossa dalla Provincia e promuovendo l'adeguamento della propria offerta turistica agli standard previsti da tale strumento, condividendone i contenuti e le finalità. Tale processo dovrà in ogni caso svilupparsi in coerenza con la strategia provinciale di sviluppo del turismo sostenibile nelle aree protette - Turnat;
- d) educazione ambientale, aderendo all'approccio metodologico e organizzativo che verrà definito nell'ambito del progetto "Biodiversità partecipata";
- e) adesione al progetto per l'accesso ad una piattaforma online per la promozione e valorizzazione della rete sentieristica e dei connessi valori naturalistici per il sistema delle aree protette (Outdoor active)

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo si impegna a valutare l'interesse ad aderire ad altri progetti di sistema che potranno emergere in sede di coordinamento provinciale delle Aree protette o di cabina di regia delle Aree protette e, a tal fine, sono previste delle risorse specifiche nel programma finanziario.

Art. 4.
Tipologie di azioni prioritarie per la durata di validità dell'Accordo.

1. Sono state individuate le seguenti tipologie d'azioni prioritarie da attuare nel periodo di validità dell'Accordo di programma del Parco naturale Locale Monte Baldo:

- A Coordinamento e spese generali;
- B Studi, monitoraggi, piani;
- C Comunicazione, educazione, formazione;
- D Sviluppo locale sostenibile (azioni immateriali);
- E Azioni concrete per fruizione e Valorizzazione;
- F Azioni concrete di conservazione e tutela attiva.

Per l'elenco e i budget relativi alle azioni prioritarie si rimanda agli allegati parte integrante "A.1 Programma finanziario per la durata di validità dell'Accordo" e "B Documento tecnico".

Art. 5.
Risorse finanziarie

Per la realizzazione delle azioni prioritarie di cui all'Art. 4, descritte nel Documento tecnico (Allegato B), e per il funzionamento ordinario del Parco, è prevista l'attivazione di diversi canali di

finanziamento, con le modalità del successivo Art. 8 comma 4. Le relative risorse sono gestite con gli strumenti di programmazione e di bilancio finanziario propri dell'Ente capofila e così ripartite:


- a. risorse della Provincia autonoma di Trento ex art. 96 c. 4 e 4 bis della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 pari ad euro **255.000,00**, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
 - b. cofinanziamento da parte del Consorzio BIM Adige pari ad euro **460.000,00**;
 - c. cofinanziamento da parte del Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda pari ad euro **15.000,00**;
 - d. cofinanziamento da parte della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro pari ad euro **32.000,00**;
 - e. cofinanziamento da parte della Comunità di Valle della Vallagarina pari ad euro **30.000,00**;
 - f. ricorso al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per la realizzazione delle misure B1, B2, C5, E1, F2, F4, F5, F6, quantificabili, sotto il profilo finanziario, con una previsione pari ad euro **307.680,87**; tali previsioni finanziarie sono del tutto indicative e saranno stanziare soltanto nel momento in cui sarà perfezionata la richiesta e conseguente concessione del contributo. Anche gli importi saranno definiti esattamente nell'ambito della progettazione degli interventi con il contributo dell'azione;
 - g. fondi stanziati dai Comuni nei rispettivi bilanci per un importo totale di euro **43.000,00** come di seguito ripartiti:
 - Comune di Brentonico, euro 30.000,00 (comprensiva anche delle quote di cofinanziamento per la partecipazione ai bandi del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020);
 - Comune di Mori, euro 5.000,00;
 - Comune di Nago – Torbole, euro 8.000,00;Considerata l'esiguità del territorio con cui i Comuni di Ala e di Avio partecipano al Parco Naturale Locale Monte Baldo (inferiore al 3% della superficie totale) e la conseguente limitatezza della loro partecipazione economica, in questa fase e fino alla eventuale modifica delle superfici con cui i vari comuni partecipano al Parco Naturale Locale, ai Comuni di Ala ed Avio non sarà addebitato alcun importo relativo ad oneri comuni fissi di gestione; gli importi eventuali servizi richiesti in futuro dai due Comuni al Parco Naturale Locale Monte Baldo saranno concordati e quantificati a parte.
 - h. si specifica che per gli interventi di manutenzione aree verdi, di particolare interesse ambientale, storico, turistico o culturale (misura F8) sono stanziati da parte di Comuni e Comunità di Valle euro 24.000,00 sul triennio. Tali interventi potranno essere realizzati anche attraverso il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della PaT che potrà mettere a disposizione personale, tramite il cosiddetto "Progettone", (prevalentemente per attuare misure di tutela e conservazione.
2. Per quanto riguarda le risorse ex art. 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in sede di elaborazione del programma d'azione le spese discrezionali verranno contenute nel limite massimo del 10% della spesa complessiva a carico del bilancio provinciale in coerenza con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 15 settembre 2014, n. 1603.
 3. Saranno ammesse sponsorizzazioni esterne di Aziende o Attività anche private con riferimento a finanziamento di specifici progetti, qualora tale contributo venga positivamente valutato dalla Conferenza del Parco.

Art. 6. Allargamento dei confini del Parco

Con il presente Accordo si conviene di includere fin da ora nei confini del Parco, per la loro alta valenza bioecologica, anche i complessi di praterie da sfalcio limitrofi al territorio di competenza del Parco. Tali ambienti, segnalati dal Comitato scientifico delle aree protette nell'ambito dell'iter di approvazione del Piano di gestione del Parco, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 20 maggio 2016, sono riferibili ad autentici prati ricchi di specie, habitat prioritari secondo la direttiva 92/43/CEE Habitat. Parimenti si ritiene opportuno includere all'interno dei confini anche le aree prative a nord della Z.S.C. di Manzano, nel comune amministrativo di Mori, che condividono il valore delle precedenti aree segnalate. Le zone ricomprese sono oggetto di studio nell'ambito del progetto collettivo con finalità ambientale finanziato a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Operazione 16.5.1.

Si riserva di procedere durante il periodo di validità del presente Accordo a implementare uno studio completo sulle reali possibilità di ampliamento dei confini del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, anche nei comuni di Ala, Avio, Nago - Torbole e Ronzo Chienis. Lo studio è finanziato dall'Operazione 7.6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Le aree che si includono già con il presente Accordo sono cerchiare in giallo nella mappa sottostante, per le quali si demanda allo studio per l'allargamento la precisa confinazione cartografica.



Art. 7.
Variazioni al Programma finanziario

1. Si intendono variazioni al Programma finanziario tutte le modifiche apportate alle tipologie e/o attività/opere approvate in sede di Accordo di Programma, tenuto conto che le stesse non potranno diminuire l'importo destinato alla tipologia F "azioni concrete di conservazione e tutela attiva", al netto degli importi relativi al PSR per i quali le previsioni di spesa sono del tutto indicative. Anche gli importi saranno definiti esattamente nell'ambito della progettazione degli interventi.

1.1 Fermo restando lo stanziamento complessivo, sono ammesse le seguenti variazioni:

- a) variazioni compensative tra le singole azioni della medesima tipologia fino al 20% dell'importo della tipologia interessata;
- b) variazioni compensative tra le azioni appartenenti a tipologie diverse complessivamente fino al 10% della somma degli importi delle tipologie interessate.
- c) Le suddette variazioni non dovranno superare il 5% del Programma finanziario complessivo al netto del Programma di Sviluppo Rurale.
- d) Le suddette percentuali di variazioni possono essere raggiunte cumulativamente nell'arco dell'intera durata dell'Accordo.
- d) Le suddette variazioni sono comunicate dal Presidente del Parco a tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica.
- e) Qualora non siano rispettate le condizioni indicate alle precedenti lettere di cui al punto 1.1 le variazioni compensative o le variazioni che comportino l'introduzione di nuove azioni, sono approvate dalla Conferenza del Parco con il necessario assenso di tutti gli enti finanziatori delle attività/opere interessate dalla modifica.

Laddove le variazioni di cui sopra, interessino azioni cofinanziate con risorse provinciali, queste dovranno rispettare altresì i criteri della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1603/2014.

1.2 In caso di risorse aggiuntive, siano esse destinate a nuove attività/opere o ad integrazioni di attività/opere già programmate, la modifica del Programma finanziario viene approvata dalla Conferenza, dall'Ente finanziatore e dall'Ente Capofila con proprio provvedimento. Qualora le risorse aggiuntive non siano finanziate dalla Provincia il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette, con proprio provvedimento, prenderà atto del Programma finanziario aggiornato.

Non sono variazioni al Programma finanziario le riduzioni di spesa derivanti da ribassi in fase di affidamento incarico.

Nel caso in cui si proceda, durante il periodo di validità dell'Accordo, con l'allargamento dei confini del Parco, potranno essere previste risorse aggiuntive; la modifica del Programma finanziario sarà contestuale all'approvazione delle modifiche dei confini, con l'iter disciplinato dall'Art. 16.

CAPO II – Organizzazione e gestione del Parco

Art. 8.
Ente Capofila - Ente responsabile del Parco e sue funzioni.

1. Il soggetto responsabile del Parco Naturale Locale del Monte Baldo, in qualità di Ente Capofila, ai sensi dell'articolo 47, comma 5 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, è individuato nel Comune di Brentonico.
2. Esso è referente della Provincia autonoma di Trento e degli altri soggetti sottoscrittori del presente Accordo per quanto riguarda gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento del Parco, da assumere da parte delle Strutture organizzative competenti secondo il proprio ordinamento, ed in particolare cura:
 - a) l'esecuzione degli indirizzi, delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza del Parco e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore;
 - b) la gestione amministrativa con la predisposizione e l'assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento del Parco,
 - c) gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del Programma finanziario approvato dalla Conferenza del Parco e provvede ad imputare le spese ed a introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l'introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli Enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza del Parco.
3. Per la gestione del Parco, l'Ente capofila potrà:
 - a) avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche dagli altri Enti sottoscrittori dell'Accordo, previa decisione della Conferenza del Parco;
 - b) affidare a uno o più Enti firmatari integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l'esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori di cui sarà responsabile attuatore. L'atto di affidamento delle competenze, che deve essere accettato dall'Ente destinatario, ne determina le modalità di esercizio e i rapporti tra le amministrazioni. L'Ente capofila assicura all'Ente delegato la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle competenze delegate;
 - c) procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, al fine di avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche.
4. L'Ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli Enti firmatari dell'Accordo come segue:
 - a) alla Provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014;
 - b) ai Comuni, alle Comunità di Valle e ai BIM saranno concordate nell'ambito della Conferenza del Parco.
5. Gli interventi effettuati dall'Ente capofila del Parco sui territori degli altri comuni del Parco, una volta ultimati a regola d'arte, sono "riconsegnati" ai comuni amministrativi competenti, che automaticamente se ne assumono ogni responsabilità, compresa la manutenzione. Vengono previste delle risorse specifiche nel programma finanziario per la manutenzione.

Art. 9

Strutture organizzative del Parco

1. Il Parco è organizzato nelle seguenti strutture:
 - a) la Conferenza del Parco;
 - b) il Presidente del Parco;
 - c) il Forum Territoriale;

- d) il Comitato tecnico del Parco;
- e) il Coordinatore del Parco.

2. Il Forum territoriale e il Comitato tecnico e il Coordinatore del Parco affiancano le strutture che hanno capacità decisionale (Conferenza del Parco e Presidente del Parco).

Art. 10

Conferenza del Parco

1. La Conferenza del Parco è composta da:
 - a) il Presidente;
 - b) il Sindaco di ciascun Comune aderente al Parco Naturale Locale o un suo delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell'ambiente, dell'agricoltura e/o alla conservazione della natura;
 - c) i Presidenti delle Comunità della Vallagarina e Alto Garda e Ledro o un loro delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell'ambiente, dell'agricoltura e/o alla conservazione della natura delle rispettive Comunità;
 - d) il Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e Aree protette della Provincia autonoma di Trento o suo delegato;
 - e) i Presidenti dei Consorzi B.I.M. dell'Adige e B.I.M. del Sarca o un loro delegato.
2. La Conferenza del Parco è costituita per l'intera durata dell'Accordo di Programma e svolge le seguenti funzioni:
 - a. elegge al proprio interno il Vicepresidente, il quale oltre a svolgere i compiti che gli vengono delegati dal Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
 - b. coordina l'organizzazione, il personale e la gestione finanziaria;
 - c. approva la proposta del Piano di gestione da trasmettere alla Provincia autonoma di Trento per l'approvazione definitiva, come previsto dal Regolamento;
 - d. verifica lo stato di attuazione del Piano di gestione;
 - e. approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del Parco;
 - f. approva il programma di azione quale strumento per stabilire gli interventi, tra quelli inseriti nel progetto di attuazione o in coerenza con lo stesso, da realizzarsi annualmente e definire le attività di partecipazione e comunicazioni ad essi collegate;
 - g. approva la composizione del Comitato tecnico del Parco;
 - h. decide in merito al coordinamento delle progettualità ricadenti sul territorio del Parco, sulla base del parere non vincolante, istruito dal Comitato tecnico del Parco;
 - i. propone la nomina o la revoca del Coordinatore del Parco determinandone compiti e compensi e decide in ordine a deleghe di particolari funzioni al coordinatore tecnico;
 - j. decide e stabilisce ogni altro aspetto della governance del Parco;

- k. interviene nel procedimento di rinnovo, modifica o proroga dell'Accordo di Programma e nel procedimento di aggiornamento del Programma finanziario durante il periodo di durata dell'Accordo.
 - l. stabilisce la composizione, la durata e l'attività del Forum territoriale di cui al successivo Art. 12;
3. Le funzioni di Segretario della Conferenza del Parco sono svolte dal coordinatore del Parco di cui al successivo Art. 14.
4. La Conferenza del Parco è convocata almeno due volte l'anno dal Presidente e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei componenti.
5. Per la validità delle sedute della Conferenza del Parco è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Alle sedute della Conferenza del Parco potrà partecipare senza diritto di voto, a discrezione del Presidente o della maggioranza dei membri, uno o più rappresentanti scientifici e/o esperti del Comitato tecnico, ovvero membri del Forum territoriale. Inoltre è prevista la partecipazione facoltativa senza diritto di voto, di un rappresentante dell'Ente capofila cui fa capo l'adozione di atti e provvedimenti, indipendentemente dalla rilevanza finanziaria degli stessi, o di tecnici esterni incaricati, per l'attuazione delle decisioni della Conferenza del Parco. Alla Conferenza potranno partecipare anche altri Amministratori degli Enti aderenti al Parco, senza diritto di voto.
6. La Conferenza decide a maggioranza dei presenti ad eccezione dei seguenti casi, nei quali decide a maggioranza degli aventi diritto:
 - a) per l'approvazione di punti inerenti al Piano di gestione;
 - b) per l'approvazione delle proposte di modifica, di rinnovo o di proroga del presente Accordo di Programma;
 - c) per l'approvazione dei punti fuori ordine del giorno.L'assenso può essere espresso anche in forma scritta dal componente della Conferenza impossibilitato a partecipare alla seduta mediante scambio di corrispondenza.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per la validità delle sedute della Conferenza del Parco è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.”
7. Non sono previsti rimborsi ai membri della Conferenza del Parco.

Art. 11

Presidente

1. Le funzioni di Presidente della Conferenza del Parco sono esercitate dal Sindaco del Comune capofila di cui all'Art. 8 o un suo delegato nella figura di un Assessore le cui deleghe siano pertinenti alla gestione dell'ambiente, dell'agricoltura e/o alla conservazione della natura, che la rappresenta.
2. Il Presidente rimane in carica per la durata dell'Accordo di Programma e può essere riconfermato alla scadenza del mandato.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede la Conferenza del Parco, predisponendone l'ordine del giorno;

- b) convoca e presiede il *Forum* territoriale di cui all'Art. 12 e il Comitato Tecnico di cui all'Art.13, predisponendone l'ordine del giorno;
- c) è portavoce del Parco nelle sedi istituzionali e pubbliche e lo promuove a tutti i livelli;
- d) sovrintende all'andamento generale del Parco;
- e) presenta alla Conferenza del Parco la relazione annuale sullo stato di attuazione del Parco e sull'attività svolta, predisposta dal Comitato tecnico;
- f) demanda al Coordinatore tecnico il coordinamento e la direzione delle attività del Parco;
- g) fa parte del Coordinamento provinciale delle Aree protette;
- h) garantisce la trasparenza delle decisioni e delle informazioni tra le strutture organizzative e di gestione del Parco.
- i) presenta alla Conferenza le proposte elaborate dal Comitato tecnico del Parco e dal Forum Territoriale, qualora queste si discostino dagli indirizzi approvati;
- j) presenta al Comitato tecnico del Parco e al Forum Territoriale le proposte della Conferenza non incluse nel Programma d'azione.
- k) non sono previsti rimborsi e/o compensi al Presidente del Parco.

Art. 12

Forum territoriale

1. Al fine di condividere nel modo più ampio il progetto del Parco e realizzarlo con la massima partecipazione possibile viene istituito il *Forum* territoriale con lo scopo di sensibilizzare e coinvolgere la popolazione e i vari portatori di interesse delle realtà economiche, sociali e ambientali. Il *Forum* territoriale collabora con la Conferenza del Parco per assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini al Parco Naturale Locale e può essere consultato dalla medesima per esprimere parere su tutti gli aspetti che riguardano il Parco.
2. Il Forum non prevede una selezione dei partecipanti sulla base di criteri di rappresentatività, bensì promuove una partecipazione inclusiva volta alla valorizzazione delle idee e alla ricerca di soluzioni condivise anche tra i diversi interessi: la sintesi e la validazione finale delle proposte elaborate resta in capo alla Conferenza del Parco che si avvale del Comitato Tecnico per le necessarie verifiche di fattibilità tecnica e amministrativa. La Conferenza del Parco si impegna a presentare al Forum le proprie decisioni. Al Forum territoriale partecipano, su invito della Conferenza del Parco, le associazioni territoriali portatrici di interessi nel campo della conservazione della natura, gestione delle risorse naturali, agricoltura, caccia, pesca, legno, acqua, usi civici, turismo ed altre di significativa attinenza ai fattori che caratterizzano il Parco.
3. Il Forum lavora con i tempi e le modalità più opportune nelle diverse fasi di approfondimento, di attuazione e gestione del Parco. Viene convocato dal Presidente della Conferenza del Parco, che lo presiede, almeno una volta all'anno.
4. Le funzioni di Segretario del Forum territoriale sono svolte dal Coordinatore del Parco.
5. Le riunioni del Forum territoriale sono pubbliche.

Art. 13

Comitato tecnico

Ne fanno parte:

1. Il Comitato tecnico del Parco è nominato dalla Conferenza ed è composto da:

- quattro esperti scelti dalla Conferenza del Parco tra i quali un rappresentante per ciascuna delle due Aziende per il Turismo "Rovereto e Vallagarina" e "Garda Trentino";
- quattro funzionari in rappresentanza di ciascuno dei Dipartimenti Provinciali competenti in materia di Conservazione della Natura, Foreste, Agricoltura e Turismo individuati dall'Amministrazione provinciale.

2. La composizione del Comitato tecnico ha la medesima durata del Parco.

3. Il Comitato Tecnico-scientifico è presieduto dal Presidente ed è convocato dallo stesso ogni qualvolta lo si renda necessario e almeno due volte all'anno. Al Comitato Tecnico-scientifico partecipa il Coordinatore del Parco.

4. Le funzioni di Segretario del Comitato tecnico sono svolte dal Coordinatore del Parco.

3. Il Presidente del Parco convoca di volta in volta alle riunioni del Comitato i rappresentanti dei soggetti attuatori delle azioni inserite nel Piano d'azione.

4. Il Comitato Tecnico svolge le proprie funzioni in due fasi e precisamente:

1. fase di elaborazione del Piano di gestione fino alla sua approvazione;
2. fase successiva all'approvazione del Piano di gestione.

Nella fase a) Il Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:

- ✓ supervisione all'elaborazione del Piano di gestione in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
- ✓ istruisce i contributi del Forum Territoriale sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza.

Nella fase b) il Comitato Tecnico svolge le seguenti funzioni:

- ✓ struttura il Programma di azione sulla base degli indirizzi della Conferenza;
- ✓ istruisce parere non vincolante sul coordinamento delle progettualità ricadenti nel territorio del Parco;
- ✓ attiva il Forum Territoriale nelle forme e modalità ritenute necessarie, senza incremento degli impegni finanziari stabiliti dalla Conferenza;
- ✓ approfondisce e decide in merito agli aspetti attuativi delle azioni inserite nel Programma di azione;
- ✓ monitora in itinere lo stato di attuazione del Piano di gestione e del Programma d'azione con particolare attenzione alle aree protette e agli habitat sensibili alla vita di specie vulnerabili o rare. Esso collabora inoltre con il Presidente e il Coordinatore tecnico al fine di assicurare una corretta gestione degli studi e della divulgazione dei risultati raggiunti;
- ✓ elabora la relazione annuale sullo stato di attuazione del Parco, da presentare alla Conferenza del Parco, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla tutela dei Siti di Natura 2000; la relazione conterrà uno specifico capitolo sullo stato di conservazione dei Siti di Natura 2000 redatto dalle componenti provinciali del Comitato tecnico.
- ✓ monitora l'andamento del processo ed elabora proposte operative in coerenza con gli indirizzi della Conferenza;
- ✓ istruisce i contributi del Laboratorio Partecipativo Territoriale e/o Forum Territoriale sotto forma di fattibilità tecnica amministrativa ed economica, al fine di presentarli alla Conferenza;

- ✓ elabora eventuali proposte non incluse nel Programma di azione da presentare alla Conferenza;
- ✓ verifica che la gestione del Parco sia coerente con le finalità di conservazione della Natura con particolare riferimento alle zone di Rete Natura 2000.

Ai membri del Comitato tecnico non spetta alcun compenso per l'attività svolta salvo un eventuale rimborso chilometrico.

Art. 14

Coordinatore del Parco

1. La gestione del Parco oggetto del presente Accordo di programma è assicurata dal Coordinatore che si può avvalere di altre figure utili a completare il quadro delle competenze ritenute necessarie per un efficace funzionamento del Parco. In particolare, per la gestione amministrativa e contabile il Coordinatore del Parco potrà avvalersi, in accordo con la Conferenza del Parco, di altre professionalità, preferibilmente interne agli Enti aderenti all'accordo, rimanendo comunque nell'ambito del budget previsto dalla D.G.P. 1603 del 15 settembre 2014.

2. Il Coordinatore è il responsabile del funzionamento del Parco di fronte alla Conferenza del Parco ed a lui sono assegnati direttamente i seguenti compiti:

- a) svolge le funzioni di Segretario della Conferenza del Parco, del Forum territoriale e del Comitato tecnico;
- b) cura l'esecuzione delle disposizioni a lui impartite dal Presidente e le decisioni della Conferenza del Parco;
- c) sovrintende all'attività del Parco, ivi compresa quella demandata a terzi e ne riferisce al Presidente e alla Conferenza del Parco verso i quali ne è responsabile;
- d) svolge le funzioni di *networker* e animatore del Parco, e attiva le competenze di supporto specialistiche necessarie;
- e) presenta alla Conferenza del Parco la relazione annuale sullo stato di attuazione del Parco elaborata dal Comitato Tecnico;
- f) partecipa ai lavori del Coordinamento provinciale delle aree protette del Trentino.
- g) esercita ogni altro compito inerente alla gestione del Parco che gli sia attribuito dalla Conferenza del Parco e che non sia riservato a un altro organo.

3. Il Coordinatore è nominato dalla Conferenza del Parco ed è individuato di preferenza all'interno delle pubbliche amministrazioni aderenti all'Accordo. Nell'impossibilità di percorrere detta prioritaria ipotesi, il Coordinatore potrà anche essere individuato come professionista esterno alla Pubblica Amministrazione tramite la stipula di un contratto di tipo privatistico, entro i limiti del budget previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale di data 15 settembre 2014, n. 1603.

Attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione è possibile avvalersi di altri Enti pubblici o privati per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore del Parco, rimanendo comunque nei limiti del budget previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 15 settembre 2014, n. 1603.

CAPO III – Norme finali

Art. 15

Durata dell'Accordo di Programma e modalità di rinnovo, proroga e aggiornamento del Programma finanziario

1. Il presente Accordo di Programma ha durata triennale dalla data di sottoscrizione e risulta rinnovato alla scadenza per periodi di tempo di tre anni, salvo recesso scritto da parte anche di uno solo dei sottoscrittori, da comunicarsi almeno sei mesi prima della data di scadenza, e a condizione che i soggetti finanziatori e la Giunta provinciale approvino un nuovo programma finanziario con i relativi stanziamenti, entro i tre mesi successivi alla scadenza.
2. In via alternativa alla procedura di rinnovo prevista al precedente comma 1, in presenza di giustificate motivazioni la sola durata del presente Accordo di Programma può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo comunque inferiori ai tre anni, previa definizione di un nuovo programma finanziario che preveda l'aggiornamento delle azioni connesse alle attività oggetto di proroga. Tale programma finanziario dovrà essere approvato, su proposta della Conferenza del Parco, dai soggetti finanziatori che concorrono all'aggiornamento e dalla Giunta provinciale, compatibilmente con i relativi stanziamenti.
3. I Comuni firmatari si impegnano a far parte del Parco nel periodo di durata dell'Accordo e a favorire l'entrata di nuovi Comuni limitrofi.

Art. 16

Modalità di modifica dell'Accordo di Programma

Fatto salvo quanto previsto dall'15, il presente Accordo di Programma potrà essere modificato solo a seguito della comune ed esplicita volontà di tutti soggetti firmatari dello stesso, compreso il caso in cui, prima della data di scadenza, vi sia una richiesta di allargamento del Parco da parte di Comuni limitrofi.

Art. 17

Composizione delle controversie

In caso di controversie sull'interpretazione del presente Accordo di Programma che non siano risolvibili in via bonaria le Amministrazioni Comunali e gli altri Enti che partecipano allo stesso unitamente all'Amministrazione Provinciale nomineranno di comune accordo un collegio arbitrale; in mancanza di accordo il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Trento _____

Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore alle infrastrutture e all'ambiente

Consorzio dei comuni del B.I.M. Adige
Il Presidente

Consorzio dei comuni del B.I.M. Sarca
Mincio Garda
Il Presidente

Comunità dell'Alto Garda e Ledro
Il Presidente

Comunità della Vallagarina
Il Presidente

Comune di Avio
Il Sindaco

Comune di Ala
Il Sindaco

Comune di Mori
Il Sindaco

Comune di Brentonico
Il Sindaco

Comune di Nago- Torbole
Il Sindaco